

Codice A1618A

D.D. 11 settembre 2023, n. 649

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'impianto di vigneto nel comune di Montà (CN) - Proponente: Azienda Agricola Bordone Giuseppe di Bordone Dyana e Alex S.S.A.



ATTO DD 649/A1618A/2023

DEL 11/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all’impianto di vigneto nel comune di Montà (CN) – Proponente: Azienda Agricola Bordone Giuseppe di Bordone Dyana e Alex S.S.A.

a. Premesso che:

- a.1. in data 14 giugno 2023 ns. prot. n. 84137 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Montà l’istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dall’Azienda Agricola Bordone Giuseppe di Bordone Dyana e Alex S.S.A. (P.IVA 04000290041);
- a.2. l’intervento, da realizzarsi nel comune di Montà (CN), in località Bricco Vassuvera, su area censita al Catasto Terreni al foglio 12, mappali 290 e 292p, consiste nel disboscamento e livellamento del terreno per l’impianto di un nuovo vigneto;

b. Considerato che:

- b.1. l’intervento previsto interessa una superficie boscata di 5.420 m² e volumi di scavi e riporti pari a 8.672 m³;
- b.2. l’intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

c. Richiamata la nota prot 91848 del 29 giugno 2023 con la quale il Settore scrivente comunicava l’improcedibilità dell’istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Montà a causa della mancanza di documentazione essenziale allo svolgimento dell’iter autorizzativo come definito dalla D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018;

d. Dato atto delle integrazioni documentali fornite dal proponente e trasmesse dal suddetto Sportello Unico al Settore scrivente con comunicazione prot. 107808 del 1 agosto 2023 e prot. 108536 del 2 agosto 2023;

e. Richiamata la nota prot. 110425 del 7 agosto 2023 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

f. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 117842 del 7 settembre 2023, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

g. Preso atto che:

g.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria;

g.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo l'intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, è esente dall'obbligo di versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989;

g.3. l'intervento in oggetto è altresì esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. n. 45/1989 per i motivi di cui al punto precedente;

g.4. ai sensi dell'art. 19, comma 7, della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione in quanto volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati in area caratterizzata da robinieto e boscaglia pioniera d'invasione;

g.5. Il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972;

h. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

i. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

j. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

k. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Montà; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

l. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

m. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Bordone Giuseppe di Bordone Dyana e Alex S.S.A. (P.IVA 04000290041) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Montà (CN), in località Bricco Vassuvera, su superficie censita al Catasto Terreni al foglio 12, mappali 290 e 292p, consistenti nel disboscamento e livellamento del terreno per l'impianto di un nuovo vigneto;
3. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:
 - 3.1. gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in aree idonee, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - 3.2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, durante e successivamente ai lavori non si dovranno abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in prossimità o negli alvei dei corsi d'acqua, in canali, fossi e impluvi in genere;
 - 3.3. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra;
 - 3.4. durante gli interventi di taglio, di esbosco e di realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali, nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;
 - 3.5. nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste dal

Regolamento Forestale (L.R. 4/2009, art. 13);

3.6. le fasce interfilari del nuovo impianto di vigneto dovranno essere mantenute inerbite per limitare fenomeni erosivi dovuti al ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e garantire una migliore struttura e permeabilità del suolo.

4. Di precisare che la presente autorizzazione:

4.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

4.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

4.4. ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

4.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

4.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

5. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

5.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

5.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

5.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

5.4. è tenuto a dare comunicazione della data d'inizio lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba;

5.5. dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

6. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Montà.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1088 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 34087 del 08/08/2023

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto in Comune di Montà (CN), loc. Bricco Vassuvera, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici
Richiedente: Azienda Agricola Bordone Giuseppe s.s.a.
Parere

In data 08/08/2023, ns. prot. n. 34087, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Agricola Bordone Giuseppe s.s.a., volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto in Comune di Montà d'Alba (CN), loc. Bricco Vassuvera, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnico – descrittiva (a firma dell'ing. geol. Massimo Massobrio);
- ✓ relazione geologica (a firma dell'ing. geol. Massimo Massobrio);
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche (a firma dell'ing. geol. Massimo Massobrio);
- ✓ documentazione fotografica (a firma dell'ing. geol. Massimo Massobrio);
- ✓ relazione forestale (a firma del dott. for. Daniele Pecollo).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale inviata e del sopralluogo effettuato in data 21/08/2023, risulta che il progetto in oggetto consiste in sintesi nella modificazione/trasformazione del suolo di un'area boscata, per una superficie totale trasformata di circa 5.420,00 m², finalizzata all'impianto di vigneto, con un volume di movimento terra totale pari a circa 8.672,00 m³, dovuti esclusivamente all'estirpo delle ceppaie ed ai livellamenti mediante aratura profonda.

Si rileva che gli interventi previsti consistono essenzialmente in modesti livellamenti del terreno (costituito principalmente dalla formazione delle sabbie di Asti) legati alla trasformazione d'uso del suolo boscato e sono compatibili con l'attuale assetto idrogeologico del versante, sul quale peraltro non risultano presenti dissesti pregressi.

Referenti:

Geol. Pagliero Antonio

antonio.pagliero@regione.piemonte.it

Arch. Marco Rozio

marco.rozio@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO

☎ 0171 321911



Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Si esprime pertanto parere favorevole, per quanto di competenza, alle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo boscato sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, ai fini della realizzazione di un impianto di vigneto, sui terreni iscritti al NCT del Comune di Montà d'Alba, loc. Bricco Vassuvera, al Foglio 12, mapp. 290, 292 parte, per una superficie totale modificata di circa 5.420,00 m² e un volume di movimento terra totale (dovuti esclusivamente all'estirpo delle ceppaie ed ai livellamenti mediante aratura profonda) pari a circa 8.672,00 m³, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- i lavori dovranno essere realizzati a monte della pista di accesso esistente, come indicato negli elaborati progettuali (tavole di progetto);
- le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 cm di profondità;
- a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee, che garantiscano l'inerbimento permanente delle interfile del vigneto;
- dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
- eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.

Restando in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)